

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
- l'art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" ed in particolare:

- l'art. 1, comma 3, che prevede che l'attività della Regione Emilia-Romagna sia finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché con lo sviluppo dell'attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche;
- l'art. 1, comma 4, che prescrive che l'utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;
- l'art. 3, comma 1, che pone in capo alla Regione, che le esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri, le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche;
- l'art. 2, comma 3, che prevede che la Giunta regionale approvi direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3;
- l'art. 4, comma 3, che prevede che le direttive, di cui al comma 3 dell'art. 2, perseguano, fra le altre finalità, anche quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché l'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 9 dicembre 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n.

9" con la quale, sulla base della disciplina prevista dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, sono state dettate le procedure per il rilascio, sul territorio regionale, di concessioni demaniali marittime per le attività di pesca, di acquacoltura e per le attività produttive ad esse correlate;

Considerato, in particolare, quanto previsto dal Capo I, Punto 1.2, della citata deliberazione n. 2510/2003 ove si prevede che tra i criteri e le finalità che devono orientare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità di pesca e acquacoltura, deve essere perseguito l'obiettivo di garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra la qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti oltre che armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;

Richiamati altresì:

- il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 4 febbraio 2013, con la quale si disponeva la sospensione della fase istruttoria per il rilascio di nuove concessioni la cui richiesta fosse pervenuta successivamente alla data di adozione della deliberazione stessa, in attesa di un nuovo quadro normativo di definizione delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), con la quale, all'art. 1, comma 291, è stato integrato l'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25/2010, estendendo alle concessioni in essere finalizzate "ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse", la proroga della loro scadenza, fino al 31 dicembre 2020;
- il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, con il quale all'art. 12 bis è stato modificato il comma 732, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, posticipando il termine per l'esercizio della delega governativa di riordino della materia al 15 ottobre 2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1296 del 23 luglio 2014 recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di

zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9."";

- la determinazione del Responsabile del Servizio Economia ittica regionale n. 8237 del 29 luglio 2010 avente ad oggetto "Nuova individuazione delle "Aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Tapes spp. e Chamelea Gallina nella Sacca di Goro"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 3 febbraio 2014 recante "Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della regione Emilia-Romagna";

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 682 dell'8 giugno 2015, recante "Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp nella Sacca di Goro", è stato disposto un divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per allevamenti di tapes spp nella Sacca di Goro fino al 31 dicembre 2017, al fine di permettere l'elaborazione di uno studio ed una analisi sulla produttività della Sacca di Goro, che ne permetta la suddivisione in aree omogeneamente caratterizzate, in relazione alla loro produttività e ai rischi ambientali e sanitari;

Atteso che nella predetta deliberazione n. 682/2015, la Giunta aveva rinviato a successivo atto la disciplina tesa a consentire la delocalizzazione alle imprese già titolari di impianti su concessioni situate nelle zone della Sacca soggette a maggior rischio o soggette a maggior tutela ambientale, all'interno dei confini del Parco del Delta del Po, in aree maggiormente vocate alla produzione e soggette a minor rischio ambientale e sanitario;

Rilevato che, per ovviare alle condizioni di rischio ambientale e sanitario, negli ultimi quattro anni, erano state adottate specifiche determinazioni regionali n. 12574/2012, n. 4055/2013, n. 6215/2013, n. 8710/2013, n. 3740/2014, aventi tutte ad oggetto deroghe temporanee al divieto di rilascio di concessioni in parte delle Aree di Tutela Biologica della Sacca di Goro di cui alla determinazione n. 8237/2010, e tutte finalizzate alla delocalizzazione delle tapes spp allevate in specchi acquei posti all'interno della Sacca di Goro e soggetti al rischio di fenomeni anossici delle acque o di presenza di biotossine algali al di sopra dei limiti consentiti dalle norme sanitarie per la commercializzazione dei molluschi;

Valutato:

- che le aree a forte rischio di crisi ambientali e sanitarie, ricadono all'interno del sito Rete Natura 2000, denominato, "IT4060005 SIC - ZPS Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano", assoggettato agli indirizzi della Legge n. 431/1985, assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939, le cui ultime due disposizioni

sono state accorpate nel D.Lgs. n. 490/1999 attualmente vigente;

- che il sito è incluso nella perimetrazione del Parco del Delta, ai sensi della L.R. n. 27/1988 e dei Piani della Stazione Volano-Mesola-Goro del 1991 e del 1997: Preparco (PP.MAR) nella zona di acque aperte della sacca propriamente detta; zona B (B.MAR) di parco nell'area orientale detta Valli di Gorino e nell'area occidentale, nelle immediate adiacenze di Bosco Mesola e del Bosco Goara fino allo sbocco a mare del Canal Bianco;

Preso atto:

- che la Sacca di Goro è in parte ricompresa nella zona Ramsar denominata "Valle Gorino e Territori limitrofi", istituita con DM 13/07/1981 (G.U. 203 del 25/07/1981);
- che lo Scanno di Goro e parte della Zona Ramsar sono Riserva Naturale dello Stato (di popolamento animale) denominata "Dune e Isole della Sacca di Gorino", istituita con DM 18/11/1982 (G.U. 339 del 10/12/1982);
- che presso il Faro si trova l'Oasi Faunistica denominata "Faro di Gorino" (175 ha) all'interno della ZPS (IT4060016) denominata "Sacca di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano", ai sensi della DIR 79/409 CEE (4127 ha) e del SIC (IT4060005) denominato "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano" individuato ai sensi della DIR 92/43/CEE (4387 ha);

Valutato che il Piano di Gestione del Sito sopracitato, nei casi in cui si debba intervenire sulla situazione esistente, prevede la possibilità di attuare "interventi compensativi, in modo tale che il bilancio ecologico complessivo delle aree oggetto di intervento risulti non in diminuzione";

Considerato che, in particolare, con la richiamata determinazione regionale n. 4055/2013, si era proceduto, in relazione all'incidenza del rischio anossico, a suddividere la Sacca di Goro in tre zone (A=basso rischio - B=medio rischio - C=alto rischio);

Rilevato tuttavia che un'area di mq 101.322, in concessione alla Cooperativa Adriatica Gorino, classificata in zona B, risulta ubicata in zona sanitaria oggetto in passato di chiusura per la presenza di livelli eccessivi di acido Okadaico e che pertanto è opportuno classificarla in zona C;

Ritenuto, pertanto, di approvare una nuova suddivisione della Sacca di Goro mantenendo le tre zone (A=basso rischio - B=medio rischio - C=alto rischio) nella rappresentazione di cui all'Allegato 1), parte integrante della presente atto;

Ritenuto, inoltre, opportuno prevedere e incentivare il trasferimento delle concessioni demaniali marittime per allevamento di tapes spp situate nelle aree a forte rischio (Allegato 1 - Zone C), in altre aree caratterizzate da acque a maggior idrodinamismo e fondali prevalentemente più sabbiosi e pertanto più idonee alla fisiologia delle tapes spp. allevate;

Rilevato altresì con le richiamate determinazioni regionali n. 4055/2013 e n. 8710/2013 è stata individuata una zona all'interno della Area di Tutela Biologica "Bassunsin", rappresentata all'Allegato 2), parte integrante della presente deliberazione, dove è stata rilasciata una concessione per la delocalizzazione provvisoria delle tapes spp. provenienti dagli allevamenti in zone a forte rischio anossico;

Valutato inoltre che tale zona è in gran parte esterna ai confini del Parco del Delta del Po e, per alcune porzioni, esterna anche alla zona SIC/ZPS, e pertanto rispondente al criterio di compensazione di cui al Piano di Gestione sopracitato;

Valutato di confermare tale zona, quale area di possibile trasferimento delle attività ubicate in zone a rischio, avendo la stessa, a causa della modificata morfologia della zona e del suo utilizzo nell'ultimo biennio, di fatto superato la specifica vocazione di zona dedicata solo alla crescita e allo sviluppo delle forme giovanili di tapes spp., derogando - al contempo - allo specifico divieto di rilascio di concessioni demaniali marittime contenuto nella determinazione regionale n. 8237/2010;

Ritenuto conseguentemente, al fine di non danneggiare le condizioni di produttività e ridurre la pressione antropica effettivamente nelle zone più a rischio e ambientalmente più sensibili, di dettagliare nell'apposito Allegato 3) anch'esso parte integrante del presente atto la disciplina e i criteri per il trasferimento delle concessioni ubicate in Zona C ad alto rischio ambientale e sanitario nella Sacca di Goro, all'interno di una zona dell'A.T.B. "Bassunsin", comprensivo dei parametri di definizione dei punteggi e delle premialità da attribuire alle imprese richiedenti per l'individuazione dell'ubicazione dell'area di trasferimento;

Atteso che nella definizione della suddetta disciplina e dei criteri di ammissibilità si è tenuto conto dell'estensione dell'area di possibile trasferimento, scorporate le aree non utilizzabili per la presenza di zone emerse e interessate da lavori di escavo dello Scanno, rapportata all'estensione delle aree in concessione, quali rideterminate in considerazione delle dichiarazioni presentate dalle imprese concessionarie in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 2510/2003 capoverso 5.1 lettera c) ed in applicazione dei parametri di massima estensione previsti dalla stessa deliberazione n. 2510/2003 capoverso 5.1 lettera a) (mq 8000 o 10.000 ad addetto), come integrati dalla deliberazione n. 1296/2014 lettera a punto 2) (definizione di addetti), nonché della superficie prevista a titolo di premialità per le imprese aderenti ad Organizzazioni di produttori o riunite in rete o in associazione;

Rilevato che per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi riferiti a ciascuna impresa si è tenuto conto dell'estensione della superficie di possibile trasferimento e della quantificazione degli interventi sostenuti nell'ambito del progetto per la bonifica dei fondali attuati dalla Provincia di Ferrara, in base ai dati trasmessi dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara che ha curato il progetto di miglioramento dei fondali attraverso la sabbatura degli stessi con spese a carico delle imprese;

Sentito il comitato consultivo denominato "Tavolo Blu" nel corso della riunione del 20 luglio 2015 che ha condiviso ed approvato, in via generale, l'illustrazione dei contenuti del presente atto, e dei suoi allegati;

Preso atto degli esiti dell'incontro con i legali rappresentanti delle imprese titolari di Licenze di concessioni demaniali marittime per specchi acquei destinati ad impianti di acquacoltura ubicati nella Sacca di Goro, ai quali sono stati illustrati i provvedimenti proposti e le modalità di attuazione, tenutosi il 29 luglio 2015;

Preso atto infine dei risultati della Conferenza dei servizi convocata a norma della legge n. 241/1990 e secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 1296/2014, tenutasi in data 30 luglio 2015, con la quale sono stati acquisiti e conservati agli atti dell'Amministrazione regionale i pareri previsti dalla deliberazione n. 2510/2003, con le precisazioni formulate dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, con parere acquisito al protocollo regionale al n. PG.2015.0546501 del 30 luglio 2015, che, in considerazione dei lavori di escavo da effettuarsi per l'idrodinamismo della Sacca, sulla punta dello Scanno, posta all'interno dell'area individuata per il trasferimento, richiede siano lasciate libere le aree di intervento e le concessioni rilasciate nelle aree limitrofe siano condizionate alla possibilità di passaggio delle tubazioni di refluo del materiale di risulta (aree tutte evidenziate nella cartografia riportata all'Allegato 2), parte integrante del presente atto);

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le proprie deliberazioni n. 1621 dell'11 novembre 2013, recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33", n. 68 del 27 gennaio 2014, avente ad oggetto "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche";

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

Delibera:

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la suddivisione della Sacca di Goro, in considerazione dei rischi ambientali e sanitari, per problemi di anossia delle acque e di presenza periodica di biotossine algali, nelle tre aree individuate nell'Allegato 1), parte integrante della presente deliberazione: zona A (color verde) a basso rischio, zona B (color blu) a medio rischio, zona C (color rosso) ad elevato rischio;
2. di individuare quale area per il trasferimento delle concessioni demaniali marittime ubicate in zona ad alto rischio (zona C) la parte di area di tutela biologica "Bassunsin", con esclusione delle aree dei lavori di escavo dello Scanno, come delimitata dalle coordinate dei vertici di seguito riportate e rappresentata in cartografia, all'Allegato 2) parte integrante del presente atto:
- 3.

datum	WGS84 UTM 33N		WGS84 Geografiche	
vertice	Long. Nord	Lat. Est	Long. Nord	Lat. Est
1	4963119,99	286965,52	44° 47' 22,9927''	12° 18' 24,7775''
2	4963260,69	287049,15	44° 47' 27,6374''	12° 18' 28,3673''
3	4964047,99	287520,81	44° 47' 53,6292''	12° 18' 48,6261''
4	4963954,32	287773,83	44° 47' 50,8675''	12° 19' 00,2709''
5	4963918,89	288027,99	44° 47' 49,9924''	12° 19' 11,8795''
6	4963676,55	288899,84	44° 47' 43,0761''	12° 19' 51,8818''
7	4962660,01	287854,22	44° 47' 09,0535''	12° 19' 05,8678''
8	4962492,46	287700,39	44° 47' 03,4649''	12° 18' 59,1267''
9	4962862,69	286812,61	44° 47' 14,4995''	12° 18' 18,2137''
10	4962958,78	287552,18	44° 47' 18,4024''	12° 18' 51,6891''
11	4963057,24	287386,99	44° 47' 21,4131''	12° 18' 44,0318''
12	4963478,31	287580,92	44° 47' 35,2518''	12° 18' 52,2150''
13	4963337,47	287813,91	44° 47' 30,9416''	12° 19' 03,0187''
14	4963059,15	288058,28	44° 47' 22,1927''	12° 19' 14,5456''
15	4962964,33	288001,77	44° 47' 19,0626''	12° 19' 12,1187''

4. di derogare ai divieti di navigazione, di pesca sportiva svolta in attività di acquiturismo e di rilascio delle concessioni demaniali marittime nella parte di area di tutela

biologica "Bassunsin", quale individuata al precedente punto 2);

5. di approvare nella formulazione di cui all'Allegato 3) parte integrante del presente atto la "Disciplina e criteri per il trasferimento delle concessioni ubicate in Area C ad alto rischio ambientale e sanitario nella Sacca di Goro, all'interno di una zona dell'A.T.B. del Bassunsin";
6. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet "E-R Agricoltura e Pesca".